



ALLEGATO n.1 alla DD DPC026/86 del 30/03/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026



GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
DPC025001 – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. PE-CH
Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65124 Pescara
pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Prot./RA n 0097330/21 del 11/03/2021

Al **DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti**
Ufficio Attività Tecniche
pec: *dpc026@regione.abruzzo.it*

Oggetto: Art. 208 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – **Ditta Rigenera Srl** – stabilimento sito in Via Tamigi snc del Comune di Montesilvano (PE) - **Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza inoltrata dalla Ditta **Rigenera srl** avente sede legale in Via Inn n° 27 del Comune di Montesilvano (PE) relativa alla richiesta di “*autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni: D15 – R13 – R12 – R3) da ubicarsi in Via Tamigi s.n.c. del Comune di Montesilvano (PE)*” acquisita in atti della Regione Abruzzo con prot. RA n. 0049200/20 del 19/02/2020;

CONSIDERATO CHE:

- la suddetta istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. “**Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti**” e che all'interno della stessa è stata richiesta “... *l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 269 comma 4 lett. C parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la costruzione di un nuovo impianto...*”;
- il nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi verrà realizzato in Via Tamigi s.n.c. del Comune di Montesilvano ed è catastalmente identificato sul foglio 12 part.lla 1534 risultante dal frazionamento della particella 255 dello stesso foglio 12, come da atto di frazionamento/aggiornamento prot. n. 2020/42419 del 27/08/2020, presentato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pescara;

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	Rigenera Srl
C.F. e P.IVA	01883880682
Sede legale	Via Inn n°27 – Comune di Montesilvano (PE)
Stabilimento	Via Tamigi snc – Comune di Montesilvano (PE)
dati catastali	foglio 12 – part. 1534 (a seguito di frazionamento della part. 255 prot. 2020/42419 del 27/08/2020)
Coord. Geog.	Lat. 42°29'50.79 N – Long. 14°7'13.90 E
Legale Rappresentante	Coccianti Tullio
Attività principale	Recupero di rifiuti non pericolosi. Operazioni R5-R12-13-D15

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la nota, del Servizio Gestione Rifiuti DPC026, di avvio del procedimento e di convocazione della conferenza di Servizi prot./RA n° 0204543 del 07.07.2020;

CONSIDERATA la nota trasmessa alla Ditta Rigenera da questo Servizio avente prot./RA n. 0018714/21 del 20/01/2021 e la successiva documentazione integrativa acquisita in atti con prot./RA n. 0065463/21 del 22/02/2021 con la quale la stessa Ditta ha specificato e dettagliato alcuni aspetti (viabilità e delimitazione) relativi al layout dello stabilimento;

PRESO ATTO DEI SEGUENTI PARERI FAVOREVOLI:

- parere ARTA sulle matrici emissioni in atmosfera, prot. int. n.0031433/2020 del 22/07/2020, con prescrizioni, che testualmente si riporta:

“...parere tecnico favorevole ex art 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per le Emissioni in Atmosfera provenienti dall'Attività della Ditta RIGENERA S.r.l. sita in Via Tamigi, nel Comune di Montesilvano (PE), a condizione che:

- Le Emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, siano opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del Testo Unico Ambientale.

Nello specifico, per le fasi di:

✓ Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti.

Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento, potrà essere utilizzato, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale.
Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, dovrà, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.

✓ Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulenti.

Per il trasporto di sostanze polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.
L'altezza di caduta dei materiali dovrà essere mantenuta adeguata. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua).
Le strade ed i piazzali dovranno essere tenuti puliti da materiali polverulenti e realizzati in modo tale da non dare sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura manutenzione).

✓ Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti

Dovranno essere messe in atto misure al fine di minimizzare la polverosità ambientale derivante dalle operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti.
Dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e dalla sua messa a dimora dovranno essere previste l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

Ed ancora:

- ✓ Dovrà essere installato un contatore d'acqua sulla linea di umidificazione.
- ✓ Dovrà essere annotato sul Registro delle manutenzioni il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per l'abbattimento delle emissioni diffuse attraverso il sistema di nebulizzazione.

- **del Comune di Montesilvano – SUAP**, prot. n. 062450 del 04/11/2020, con prescrizione che testualmente recita:

“... si esprime parere positivo al progetto proposto dalla Ditta RIGENERA S.r.l., nell'ambito del presente iter, in ordine alla proposta progettuale limitatamente all'uso previsto nella stessa, precisando che la realizzazione delle opere indicate in progetto potrà essere consentita solo a seguito di ottenimento di idoneo titolo edilizio previa presentazione presso il SUAP di questo Ente di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/01 e s.m.i./art.7 del DPR 160/10 e s.m.i. Si precisa inoltre ...”;

VISTO che questo Servizio con nota prot./RA n. 0018714/21 del 20/01/2021 aveva richiesto il relativo parere/determinazione di assenso al competente ufficio ASL e, al comune di Montesilvano parere circa le attività insalubri ai sensi del Regio Decreto 1265/34;

CONSIDERATO che ad oggi le suddette richieste di pareri non sono state riscontrate né dalla ASL né dal Comune di Montesilvano, ma che comunque gli stessi posso essere resi nell'ambito del procedimento di ottenimento di Permesso di Costruire richiesto alla Ditta RIGENERA Srl dallo stesso Comune di Montesilvano essendo attinenti a materie igienico-sanitarie;

CONSIDERATO che la Ditta nella *“relazione tecnica art. 208 finale 17 feb”* dichiara quanto segue:

- nel Cap. 5 Sistema di raccolta delle acque:

- *“...le acque raccolte in una vasca di accumulo interrata vengono riutilizzate in ciclo chiuso per la nebulizzazione su piazzale finalizzato al contenimento delle emissioni diffuse...”*

- nel Cap. 6 Emissioni in atmosfera:

- "...la relazione segue lo schema della DGR 517/08 e chiarisce la non applicabilità dell'art. 270 del Testo Unico Ambientale, ovvero la non fattibilità tecnico-economica del convogliamento delle emissioni polverulente..."

- "...sono previsti in fase di esercizio e presidi e di dispositivi per l'abbattimento delle eventuali emissioni polverulente tramite irrorazione di acqua sui cumuli e sulle aree di manovra del piazzale..."

CONSIDERATO

- che nel parere tecnico dell'ARTA – **Matrice acqua di Scarico** – relativamente al punto f si esplicita (testualmente si riporta):

f) Le acque raccolte nella vasca di accumulo interrata, **al fine di un loro riutilizzo** per la nebulizzazione su piazzale finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse, dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla Tab. 3 All.5 Parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in acque superficiali. In alternativa, potranno essere utilizzate le acque di scarico dei pluviali (bianche) e/o le acque di seconda pioggia, (previa analisi), opportunamente raccolte in vasca di accumulo.

- la sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, la quale sostiene che le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare;

- che nel suddetto parere ARTA - **Matrice acqua di scarico** – non viene riportata nessuna prescrizione sul controllo e sul monitoraggio delle acque di prima pioggia che la Ditta intende riutilizzare per il sistema di nebulizzazione al fine dell'abbattimento delle polveri;

RITENUTO:

- di **poter autorizzare alle emissioni in atmosfera** la Ditta RIGENERA SRL, legale rappresentante Sig. Cocciante Tullio, per ***l'attività di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi*** - Operazioni R5-R12-13-D15– **EMISSIONI DIFFUSE** – svolta nello stabilimento sito in Via Tamigi del Comune di Montesilvano (PE) – rif. Catastale foglio 12 – part. 1534 (a seguito di frazionamento della part. 255 prot. 2020/42419 del 27/08/2020);

- che le acque di prima pioggia non possono essere utilizzate per la nebulizzazione e bagnatura dei piazzali e dei cumuli; infatti, come sostenuto da ultimo nella sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare; Il riutilizzo delle acque di prima pioggia per destinazione d'uso industriale senza una prescritta autorizzazione è interdetto, inoltre, dalla mancata previsione del rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancanza della concessione di una autorizzazione, infatti, non consente l'introduzione della prescrizione del "Monitoraggio qualitativo" che assicuri il rispetto dei parametri di scarico inferiori a quelli fissati nella citata Tabella 3 All. 5 parte terza del D.lgs. 152/2006";

VISTO l'avvenuta corresponsione da parte dell'impresa degli oneri dovuti per spese di istruttoria a questo Ente con ricevuta di versamento del **28/01/2020**;

VISTO il QRE del 24/01/2020 (**Allegato 1**) acquisito in atti con prot. RA n. 0049200/20 del 19/02/2020;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

ESPRIME

la propria determinazione di assenso

1. al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta RIGENERA SRL**, legale rappresentante Sig. Tullio Cocciantè, per l'attività di *smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi* - Operazioni R5-R12-13-D15 - **EMISSIONI DIFFUSE** - svolta nello stabilimento sito in Via Tamigi del Comune di Montesilvano (PE) – rif. Catastale foglio 12 – part. 1534, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. **di stabilire che:**
 - **le acque di prima pioggia non possono essere utilizzate per la nebulizzazione e bagnatura dei piazzali e dei cumuli**; infatti, come sostenuto da ultimo nella sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare; Il riutilizzo delle acque di prima pioggia per destinazione d'uso industriale senza una prescritta autorizzazione è interdetto, inoltre, dalla mancata previsione del rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancanza della concessione di una autorizzazione, infatti, non consente l'introduzione della prescrizione del "Monitoraggio qualitativo" che assicuri il rispetto dei parametri di scarico inferiori a quelli fissati nella citata Tabella 3 All. 5 parte terza del D.lgs. 152/2006;
 - secondo la definizione riportata nel D.L. 152/2006 art 268 comma 1 let. f-bis) "...**emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena...**", qualora dovessero emergere problematiche di carattere olfattivo presso i ricettori, la Ditta dovrà produrre istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione contenente uno studio di tipo quantitativo redatto secondo quanto previsto dalla delibera 38/2018 S.N.PA. **al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni;**
3. Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1. **comunicare** l'avvio dell'impianto almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la **messa in esercizio** alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Comune di Montesilvano (PE), al Distretto Provinciale di Chieti dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;

- 3.2. rispettare quanto previsto dal QRE del 24/01/2020 (**Allegato 1**) acquisito in atti con prot. RA n. 0049200/20 del 19/02/2020;
- 3.3. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 3.4. ogni variazione relativa all'impianto dovrà essere comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013;
- 3.5. rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3.6. rispettare le seguenti **prescrizioni** per il contenimento delle **EMISSIONI DIFFUSE** già esplicitate nel parere ARTA sulle matrici emissioni in atmosfera, prot. int. n.0031433/2020 del 22/07/2020:
- Le Emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, siano opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del Testo Unico Ambientale.

Nello specifico, per le fasi di:

✓ Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti.

Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento, potrà essere utilizzato, un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, dovrà, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.

✓ Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulenti.

Per il trasporto di sostanze polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.

L'altezza di caduta dei materiali dovrà essere mantenuta adeguata. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua).

Le strade ed i piazzali dovranno essere tenuti puliti da materiali polverulenti e realizzati in modo tale da non dare sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura manutenzionata).

✓ Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti

Dovranno essere messe in atto misure al fine di minimizzare la polverosità ambientale derivante dalle operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti.

Dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e dalla sua messa a dimora dovranno essere previste l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

- 3.7. rispettare le seguenti **ulteriori prescrizioni** per il contenimento delle **EMISSIONI DIFFUSE**:

- Il sistema di nebulizzazione dovrà essere dotato di contaltri e i quantitativi di acqua utilizzati per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere annotati su apposito registro a disposizione delle autorità di controllo;

- le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione dovranno essere effettuate con frequenza, tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- 3.8. annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di manutenzione, le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti e i quantitativi di acqua utilizzati per l'impianto di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse;
- 3.9. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio, al Comune di Montesilvano (PE), al Distretto Provinciale di Chieti Pescara dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Pescara, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 3.10. ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D. Lgs art 269 comma 11bis e 11ter):
- 3.10.1 La variazione del gestore dello stabilimento e' comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento;
- 3.10.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorita' competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.
- 3.11. per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 3.12. ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
4. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
5. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
- 5.1.1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- 5.1.2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 5.1.3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

L'istruttore

Dott. Geol. Fabio Pizzica

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


IL RESPONSABILE dell'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Corroppolo

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI								Data 24.01.2020				
IMPIANTO: Rigenera S.r.l. – Via Tamigi, Montesilvano (PE)												
Punto di emissione	Provenienza	Portata m³/h a 0°C e 0.101 Mpa	Durata emissione e (h/gg)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp. (°C)	Tipi di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/m³ a 0°C e 0.101 Mpa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di Ossigeno
D01 (*)	Trasporto rifiuti in ingresso	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-	Contenimento emissioni con acqua nebulizzata su piazzale e buone pratiche di gestione	non det.
D02 (*)	Scarico rifiuti e cernita	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D03 (*)	Erosione del vento da cumulo	non det.	24	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D04 (*)	Movimentazione materiale	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D05 (*)	Trituratore (CER191207, CER200307, CER19121, CER 200201)	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-	Contenimento emissioni sotto tettoia e schermatura su tre lati mediante pareti	non det.
D06 (*)	Pressa e Nastro trasportatore	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
D07 (*)	Carico camion in uscita	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-	Contenimento emissioni con acqua nebulizzata su piazzale e buone pratiche di gestione	non det.
D08 (*)	Trasporto in uscita	non det.	3	discontinua	amb.	polveri	non det.	non det.	-	-		non det.
E01	Gruppo elettrogeno a gasolio	Potenzialità 120 kW (< 1 MW) alimentazione a gasolio, impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 1 di cui alla Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 1520/06 e s.m.i., lettera bb) "impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale (...) inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel".										
(*) Emissioni diffuse												
C= Ciclone			F.T.=Filtro a tessuto			P.E.= Precipitatore elettrostatico			Timbro e firma del gestore  RIGENERA SRL			
A.U.= Abbattitore a umido			A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi			A.S.=Assorbitore						
A.D.= Adsorbitore			P.T.= Postcombustore termico			P.C.=Postcombustore catalitico						
Altri=specificare												

Timbro e firma del tecnico abilitato

